

Tirocini, nuovi strumenti per prevenire gli abusi

Giampiero Falasca

Nella manovra di Ferragosto trova posto la riforma, annunciata da tempo dal ministro Sacconi, dei tirocini e degli stage. Dopo l'approvazione, nel mese di luglio, del Testo Unico sull'apprendistato, questo intervento conclude un pacchetto di misure che potrebbero rilanciare in profondità i contratti formativi. La riforma dei tirocini era urgente e necessaria, perché questa particolare forma di esperienza formativa e di orientamento sta subendo un preoccupante sviamento, e in molte occasioni il suo utilizzo maschera il ricorso a forme di lavoro irregolare. Il tirocinio, invece, è qualcosa di profondamente diverso dall'attività lavorativa: è un'esperienza formativa, durante la quale un giovane fa la prima conoscenza con il mondo del lavoro. Proprio per questo motivo, il tirocinio sfugge alle regole tipiche del lavoro subordinato, e diventa involontariamente "attraente" per chi vuole risparmiare sul costo e

sulle regole del lavoro (basti pensare al fatto che non si applicano i contratti collettivi e le norme sui licenziamenti). L'articolo 11 della manovra interviene per frenare i possibili abusi fissando alcuni principi molto importanti. In primo luogo, la norma chiarisce che i tirocini possono essere promossi solo dai soggetti in possesso dei requisiti preventivamente determinati dalle norme regionali.

Questo significa che non potranno essere avviate iniziative di tirocinio o stage da parte di soggetti che non saranno stati preventivamente qualificati dalle regioni (secondo il criterio della competenza territoriale). L'articolo 11 introduce anche dei limiti di durata e di utilizzo dei tirocini, con lo scopo di riservare l'utilizzo nei confronti dei giovani che hanno appena terminato un percorso di studi.

A tal fine, si prevede che i tirocini non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e che possono essere promossi unica-

mente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. Le uniche eccezioni a questo doppio limite sono possibili se il tirocinante appartiene a specifiche categorie: i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione.




La norma deve essere letta tenendo conto del fatto che la materia dei tirocini formativi rientra - come ha confermato la giurisprudenza della Corte Costituzionale - nella competenza legislativa delle Regioni, le quali dovranno stabilire la disciplina concreta applicabile sul proprio territorio. In caso di mancata adozione della normativa regionale, troverà ancora applicazione l'articolo 18 della legge n. 196/1997 (il c.d. Pacchetto Treu), che per la prima volta tentò di dare una disciplina legale alla materia.

Nella manovra il tema dei ti-

rocini viene affrontato anche nel capitolo dedicato alla liberalizzazione delle professioni. Nonostante la comunanza nominale, si tratta di un istituto diverso dagli stage ordinari. I giovani che intendono avviarsi allo svolgimento di una professione intellettuale spesso sono obbligati a svolgere un periodo minimo di pratica professionale (ad esempio, gli avvocati devono svolgere un biennio prima di poter accedere al relativo esame di abilitazione). Pur essendo qualcosa di diverso dai tirocini ordinari, la manovra interviene sui tirocini professionali con la stessa finalità di tutela del contraente più debole. Viene introdotto l'obbligo di riconoscere ai tirocinanti un "equo compenso" di natura indennitaria: siamo ancora lontani dalla giusta retribuzione per il lavoro svolto, ma è comunque un notevole passo in avanti. Inoltre, viene fissato un tetto massimo di durata dei tirocini professionali, che non possono superare i tre anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'identikit dello stagista



400mila stage l'anno

Fonte: Adapt e Isfol

